

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
SEDE DI ROMA**

**Ricorso**

**PER** CUOMO LAURA c.f. CMULRA88L43C129P nata a Castellammare di Stabia (NA) il 03.07.1988, residente in Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) che la rappresenta e difende per il presente procedimento, giusta procura in calce, sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0664564197 o all'indirizzo pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org).

**CONTRO** Regione Lazio in persona del legale rap.te p.t. con sede in Roma alla via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7

ASL ROMA 2 in persona del legale rap.te p.t.

Nonché nei confronti dei controinteressati in atti

**per l'accertamento del diritto di parte ricorrente**

a vedersi attribuire un punto per ogni anno di servizio all'estero e per gli anni prestati a favore di organizzazioni internazionali.

**per l'annullamento anche in parte qua ove occorrer possa**

- Della graduatoria definitiva del concorso pubblicata in data 30 marzo 2020 e di ogni successivo di scorrimento e dei relativi atti di approvazione;
- Della graduatoria definitiva di valutazione dei titoli pubblicata in data 30 marzo 2020 e di ogni relativo atto di approvazione;
- Della deliberazione n. 870 del 30 marzo 2020 della Regione Lazio mediante la quale si approvava la graduatoria definitiva del concorso e la relativa valutazione dei titoli;
- Della graduatoria di valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione nonché di ogni provvedimento ed atto di approvazione ed anche indirettamente connesso;

- Della rettifica dei titoli del 29 novembre 2019 nonché di ogni atto di approvazione nonché presupposto ed anche indirettamente connesso e consequenziale;
- Della seconda rettifica dei titoli pubblicata in data 27 gennaio 2020 sul sito internet della ASL Roma 2;
- Della griglia di valutazione dei titoli consegnata alla ricorrente in data 29 gennaio 2020 a seguito di accesso agli atti;
- Di tutti i verbali della Commissione di concorso, anche non conosciuti, inerenti la valutazione dei titoli della ricorrente;
- Dei verbali della commissione nn. 21, 20, 18, 17, di valutazione e correzione dei titoli anche nella parte in cui si fa riferimento agli atti e all'operato "*di una ditta specializzata*" per la valutazione dei titoli nonché di ogni atto, ad oggi non conosciuto, e di ogni verbale mediante il quale si affidata ad una ditta terza la valutazione dei titoli nonché gli atti della medesima "ditta";
- Del bando di concorso con particolare riferimento alla parte in cui, dispone "*il riconoscimento al servizio italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande*" nonché di ogni parte in cui, anche interpretata viola il diritto della ricorrente a vedersi attribuire un punto per ogni anno di servizio all'estero e per gli anni prestati a favore di organizzazioni internazionali.
- Di ogni atto, anche non conosciuto, consequenziale, presupposto ed anche indirettamente connesso a quelli sopra impugnati e nella parte in cui anche interpretata lede il diritto della ricorrente a vedersi valutato il servizio all'estero e presso organizzazioni internazionali pienamente e come dedotto in ricorso.

## **IN FATTO**

La ricorrente partecipava al "*concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica*", bandito

dalla Regione Lazio e dalla ASL Roma 2 tramite la pubblicazione, in data 17 maggio 2018, sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 40.

Il bando di concorso prevedeva sia la valutazione dei “titoli” (per un totale di 30 punti) nonché lo svolgimento di tre prove d’esame per un totale di 70 punti (30 per la prova scritta; 20 per la prova pratica; 20 per la prova orale).

Il punteggio sui titoli era così suddiviso: 15 punti per i titoli di carriera; 3 punti per i titoli accademici e di studio; 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici; 10 punti per il curriculum formativo.

Il bando di concorso prevedeva la possibilità di inserire tra i titoli di carriera anche *“i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi ART. 23 dpr 483/1997”*.

Sempre il bando di concorso disponeva espressamente: *“a) Titoli di carriera – punti 15 Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione, oltre ad applicare i criteri previsti dall’art. 11, lettera a dpr 220/2201 si atterrà a quanto disposto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/2001”*.

La ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione in ossequio al bando di concorso ed essendo la stessa un medico impegnato da diversi anni presso organismi internazionali indicava, ai fini della valutazione dei titoli di carriera, il servizio prestato all’estero e presso organismi internazionali:

- a) dal 20 aprile 2015 al 15 febbraio 2016 per BART HEALTH TRUST NHS presso il General Hospital Barts Health Trust NHS dal 20 aprile 20015 al 15 febbraio 2016;
- b) dal 15 febbraio 2016 al 31 ottobre 2017 presso il Queen Charlotte’s Hospital per la IMPERIAL COLLEGE TRUST NHS;
- c) dal 7 dicembre 2017 al momento di presentazione della domanda per MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS.

La ricorrente inseriva così il servizio prestato all’estero e per organizzazioni internazionali, a tempo pieno, e con il profilo di “ostetrica professionale” (come documentazione in atto) di cui: 31 mesi di servizio sanitario prestato presso

struttura estera, a Londra, e 5 mesi di servizio come ostetrica professionale presso un'organizzazione internazionale.

E' doveroso precisare che già nel febbraio 2017, come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente aveva iniziato la procedura di validazione presso il Consolato Generale D'Italia a Londra. Validazione che presso il consolato di Londra si concludeva all'inizio dell'anno 2018 e in Italia con la determina della Regione Lazio n. G10937 del 5 settembre 2018.

In merito tanto si leggeva nel bando di concorso: *“il riconoscimento al servizio italiano, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande”*.

Le domande del concorso potevano essere presentate entro il mese di luglio 2018 e la ricorrente, che si era attivata già nell'anno 2017, al momento della domanda aveva ottenuto il riconoscimento da parte del Consolato Generale d'Italia a Londra, mentre il decreto della Regione Lazio arrivava solo nel mese di settembre 2018.

In data 4 luglio 2019 la dott.ssa Cuomo sosteneva le prove preselettive, che superava, successivamente, in data 30 luglio 2019 sosteneva la prova scritta (che superava con punteggio di 23,75/30), in data 22 ottobre 2019 sosteneva la prova pratica (che superava con un punteggio di 18/20) ed in data 3 dicembre 2019 sosteneva la prova orale (che superava con 18,80/20).

Nel mese di ottobre 2019 veniva pubblicata la prima graduatoria di valutazione dei titoli e la Cuomo si vedeva attribuire il punteggio di 3,75.

Successivamente, venivano pubblicate, due rettifiche della graduatoria di valutazione dei titoli e la ricorrente si vedeva ridotto il proprio punteggio titoli, da 3,75 a 2,80.

Nel mese di dicembre 2019 la ricorrente avanzava istanza di accesso agli atti, rinnovata in data 9 gennaio 2020 e riscontrata in data 29 gennaio 2020. Dalla

documentazione consegnata alla dott.ssa Cuomo si evince inequivocabilmente che la valutazione dei titoli è stato il frutto di un errore dell'Amministrazione.

Il servizio prestato all'estero, e di cui sopra, non veniva valutato come "titoli di carriera" (per ogni anno dei quali veniva attribuito 1 punto), ma sotto la voce "curriculum formativo e professionale" ossia come "*co.co.co, co.co.pro e lavoro interinale c/o AS/Az.Osp./Enti Pubblici ed equiparati o strutture private con mansioni corrispondenti al 7° livello*" per cui veniva attribuito un punteggio pari a 0.50 per ogni anno e per un punteggio totale di 1,583 (considerando 0,50 punti per anno, per 38 mesi considerati dall'Amministrazione).

Palese è l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione che agiva anche in maniera contraddittoria con quanto dalla stessa certificato con la determinazione del 5 settembre 2018 che parificava il servizio prestato dalla Cuomo all'estero "*a quella svolta come ostetrica in struttura di servizio sanitario pubblico*" nonché con la normativa in materia e il medesimo bando di concorso.

Come se non bastasse l'Amministrazione cadeva in un ulteriore errore quantificando il servizio svolto all'estero in 38 mesi, quando invece la ricorrente ne aveva svolto solo 36 come sopra dedotto.

In data 29 gennaio 2020 la ricorrente inoltrava una pec all'amministrazione rappresentando l'errore e chiedendo la correzione della valutazione ottenuta.

In data 30 marzo 2020 veniva pubblicata la graduatoria definitiva dei titoli e la valutazione della Cuomo era sempre pari a 2.80 punti.

Successivamente veniva pubblicata la graduatoria definitiva del concorso in cui la Cuomo Laura occupa la posizione n. 206 con il punteggio totale di 63,35.

Una corretta valutazione dei titoli vedrebbe incrementare il punteggio della dottoressa Cuomo di 3 punti (1 punto per ogni 12 mesi).

Considerando diversamente che la Commissione attribuiva per il servizio solo 1.583 punti e quindi la differenza è di ben 1.417 punti che aggiunti ai 63,35 è uguale a 64,767 con un salto di 52 posti in avanti.

In fine si precisa che il bando veniva emanato per la copertura di 9 posti (riservati ex L. 208/2015), 14 posti non riservati (per cui concorrevano la ricorrente) e 3 posti per mobilità.

Ad oggi la graduatoria ha avuto diversi scorrimenti considerando che dalla stessa attingono tutte le ASL della Regione Lazio e sono arrivati a chiamare i ricorrenti che ad oggi occupano la posizione n. 90. Oltretutto la graduatoria ha durata triennale e quindi una corretta e migliore collocazione della ricorrente la agevolerebbe anche nel futuro. Di ciò si ha contezza anche leggendo la delibera pubblicata dalla Regione Lazio in data 30 marzo 2020 tramite la quale si effettuano ulteriori scorrimenti della graduatoria e si dà atto dei successivi ampliamenti dei posti messi a concorso.

## **IN DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR 220/2001. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR 483/1997. ILLOGICITÀ MANIFESTA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

**1.1.**In base al bando del concorso in argomento i punteggi per la valutazione dei titoli, per un totale di 30 punti, sono ripartiti in:

- a) 15 punti per i titoli di carriera;
- b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- c) 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
- d) 10 punti per il curriculum formativo e professionale.

Per quanto concerne i titoli di carriera di cui alla lettera a) *“per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione, oltre ad applicare i criteri previsti dall’art. 11, lett. a) del DPR 220/2001 si atterrà a quanto disposto dagli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 220/2001”*.

Lo stesso bando, quindi, specifica la possibilità di riconoscere come titolo di carriera il servizio prestato all'estero, ai sensi del DPR 220/2001 il cui articolo 22

testualmente recita: *“Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735”*.

In senso del tutto analogo si assesta l'art. 23 del dpr 483/1997, anch'esso richiamato nel bando di concorso, laddove si specifica che *“i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi ART. 23 dpr 483/1997”*.

**Le disposizioni legislative richiamate, dunque, prevedono che il servizio prestato all'estero debba essere equiparato a quello nazionale, ponendo come unica condizione l'avvenuto riconoscimento dello stesso ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.**

Il bando del concorso di specie, invece, come già anticipato, imponeva un ulteriore aggravio su coloro i quali volessero far valere il servizio svolto fuori dall'Italia, ovvero che il riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti dovesse essere *“ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande”*.

Tale disposizione evidentemente viola le prescrizioni di cui al DPR 220/2001 e DPR 483/1997, come peraltro richiamate proprio nello stesso bando, gravando i concorrenti di un'ulteriore incombenza ed imponendo un limite temporale che non solo non è rimesso in alcun modo ai singoli istanti, ben potendo, difatti, gli uffici incaricati evadere le richieste in tempi tra loro molto differenti, ma altresì del tutto irragionevole poiché non connesso ad alcuna fase perentoria della procedura concorsuale.

La disparità di trattamento così perpetrata è invero evidente e ad avviso di chi scrive del tutto ingiustificata considerando che il discrimen trova fondamento

solamente a livello temporale e di impegno dell'ufficio amministrativo di riferimento.

È proprio il caso della Sig.ra Cuomo la quale, pur avendo iniziato la procedura per l'equiparazione del servizio nel marzo 2017, ha avuto l'ultimo riscontro dalla Regione Lazio solo nell'estate 2018.

**1.2.**In proposito si richiama altresì l'art. 10 D.P.R.30 ottobre 1996, n. 693 *“Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”* il quale, modificando l'art. 12, comma 2 d.p.r. n. 487/1994, ha previsto che nei concorsi volti all'accesso al pubblico impiego la valutazione dei titoli **debba essere espletata prima della prova orale del relativo concorso e non, prima della prova scritta (come disposto in precedenza);** con ciò si evidenzia che la valutazione di cui sopra non è posta in essere subito a seguito dell'inoltro delle domande, bensì in una fase ben più avanzata della procedura pubblica, con ciò consentendo di fatto all'amministrazione di valutare le allegazioni sopravvenute alla domanda seppur relative ad attestazioni già presenti all'interno della domanda.

**1.3.**Come anticipato in fatto, difatti, parte ricorrente partecipando al bando in **argomento allegava alla relativa domanda tutta una serie di servizi resi all'estero dal 20.04.2015 al 7.02.2016 e dal 15.02.2016 al 31.10. 2017.**

In particolare trattasi del servizio effettuato dal 20.04.2015 al 7.02.2016 presso il Barts Health Nhs Trust (Gran Bretagna) in qualità di ostetrica con contratto indeterminato a tempo pieno, e, dal 15.02.2016 al 31.10. 2017, presso l'Imperial college Healthcare Nhs Trust (Gran Bretagna), in qualità di ostetrica con contratto indeterminato a tempo pieno.

Siffatti servizi, peraltro, sono stati riconosciuti dapprima dal Consolato generale d'Italia a Londra a seguito di regolare procedura iniziata dalla ricorrente presso il



nel marzo 2017, ed in seguito anche dalla Regione Lazio come equivalenti ad attività ostetrica in struttura del servizio sanitario pubblico, con la specificazione che *“il servizio prestato è equiparato ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 483/97 a quello di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici ed ai fini dell’accesso agli incarichi di cui al D.Lgs. n. 229/1999”* (determina Regione Lazio prot. G10937/2018).

La documentazione inerente a tali servizi veniva già allegata all’atto di inoltro della domanda di partecipazione alla procedura de qua in cui la Cuomo specificava di aver già all’epoca ottenuto la validazione da parte del Consolato a Londra; l’amministrazione resistente, però, ometteva di effettuare le dovute valutazioni in proposito, riconoscendo gli stessi esclusivamente in ordine al curriculum formativo e professionale (Max punti 10), ed in particolare alla voce *“Co.Co.Co; Co.co.pro e lavoro interinale c/o ASL/Az Osp/Enti Pubblici ed equiparati o strutture private con mansioni corrispondenti al 7 livello- punti 0,50/anno”*, anziché in ordine ai Titoli di carriera (Max punti 15), in particolare voce *“collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica- punti 1 per anno”*.

In tal modo alla ricorrente venivano attribuiti solamente 1,583 punti e non i complessivi 3 punti risultanti da una piena valutazione delle esperienze estere di cui sopra ai fini dei titoli di carriera.

**È del tutto illogico ed irragionevole che i medesimi titoli, non valutati dall’amministrazione quali titoli di carriera, sono stati invece valutati con riferimento al curriculum. Va da sé, difatti, che decidere di non riconoscere l’attività svolta all’estero nella categoria sub a) e poi valutarla nella categoria su d) – pur in presenza di formale riconoscimento di equiparazione-rappresenta una condotta del tutto illegittima.**

I presupposti riconducibili alle due categorie, peraltro, essendo ben precisi, non consentono di “degradare” un servizio nell’alveo del curriculum in maniera arbitraria. Sul punto si richiama la sentenza 282/2019 del TAR Molise in cui, in una situazione analoga a quella di specie, il Collegio ha puntualizzato che *“ le*

*sudette previsioni del bando devono essere interpretate nel senso che ciò che rileva, ai fini della considerazione di un servizio svolto dal candidato nel “Curriculum” anziché quale “Titolo di carriera”, è la tipologia contrattuale che ne ha caratterizzato lo svolgimento in quanto, con riferimento al solo “Curriculum formativo e professionale”, e non anche con riferimento ai “Titoli”, compare nel bando l’espreso riferimento alla tipologia contrattuale mediante la quale i servizi sono stati resi”; pertanto, anche ai sensi della giurisprudenza richiamata, i servizi resi dalla Cuomo mediante contratti a tempo indeterminato e full time, avrebbero necessariamente dovuto essere valutati quali titoli di carriera.*

**1.4.**L’amministrazione, nonostante fosse in possesso di tutta la documentazione attestante ai servizi prestato e da riconoscere ai fini dei titoli di carriera, nonostante fosse al corrente già alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso che tali titoli erano stati validati dal Consolato italiano a Londra, e soprattutto nonostante vi sia la determinazione della Regione Lazio (con la quale si attestava definitivamente l’equiparazione del servizi estero a quello italiano) **in data antecedente rispetto alla concreta valutazione dei titoli per i singoli concorrenti**, non ha effettuato la corretta valutazione sugli stessi. Anzi, se dapprima aveva attribuito alla Cuomo 3,75 nella graduatoria dei titoli, in seguito effettuava una decurtazione degli stessi arrivando a soli 2,80 punti. In tal modo l’amministrazione resistente pone in essere una condotta del tutto irragionevole e contrastante con il principio del merito poiché omette di fatto di valutare i servizi della Cuomo dichiarati a corredo della domanda e in riferimento ai quali sono state fornite tutte le allegazioni di equiparazione del caso.

## **2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1960 N. 735. ERRATA VALUTAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ.**

Come già detto il servizio prestato all’estero dalla dott.ssa Cuomo non veniva valutato, se pur validato, non analogamente al servizio prestato per i servizi sanitari sul territorio nazionale italiano, ma parificato al servizio prestato in

presenza di *“co.co.co, co.co.pro e lavoro interinale c/o AS/Az.Osp./Enti Pubblici ed equiparati o strutture private con mansioni corrispondenti al 7° livello”*.

Tant'è che il servizio non veniva valutato come *“titoli di carriera”*, ma nella griglia del *“curriculum formativo e professionale”*.

Così l'Amministrazione agiva non solo in violazione della normativa in materia, ma del medesimo bando di concorso.

L'articolo 1 della Legge 10 luglio 1960 n. 735 prevede espressamente che nei concorsi pubblici *“il servizio sanitario prestato all'estero dai sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale”*.

Dal canto suo il DPR n. 220 del 27 marzo 2001, richiamato dal medesimo bando di concorso, al titolo II, punto 23 dispone in maniera conforme.

Si ribadisce che la ricorrente ben prima della domanda di concorso si era attivata per il riconoscimento del detto servizio ed al momento della domanda, come si legge espressamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti, aveva già provveduto con la validazione del servizio presso il Consolato di Londra.

Già nel maggio 2017 la ricorrente aveva iniziato la procedura presso il Consolato italiano, ossia aveva dato inizio alla procedura prevista dalla normativa per il riconoscimento del servizio che poi è arrivato da parte della Medesima Regione Lazio in data 5 settembre 2018, ossia dopo poche settimane dal termine di presentazione delle domande per il concorso che ci occupa.

E' la stessa Regione Lazio a statuire che l'attività prestata dalla dott.ssa Laura Cuomo all'estero *“è equivalente a quella svolta come ostetrica in struttura di servizio sanitario pubblico”*.

Qualora l'Amministrazione, che era in possesso di tutte le informazioni necessarie, avesse agito in conformità alle disposizioni richiamate, al bando

nonché coerentemente con quanto precedentemente effettuato avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente un punteggio per i titoli di carriera pari a 3 punti.

Considerando che ad oggi la ricorrente occupa la posizione in graduatoria n. 205 con il punteggio di 63,35 qualora le fossero stati riconosciuti i punti corretti questa avrebbe avuto un punteggio totale di 64,77 occupando una posizione migliore di ben 52 posti.

Non si comprende per quale motivo l'Amministrazione agiva in maniera del tutto contraddittoria con quanto da essa stessa accertato e valutato.

Oltretutto sarebbe bastato leggere quanto indicato dalla dott.ssa Cuomo nel proprio curriculum vitae per rendersi conto che questa all'estero era dipendente a tempo pieno di una struttura sanitaria con le mansioni di ostetrica professionale e mai aveva sottoscritto contratti di collaborazione o comunque svolto mansioni equiparabili al 7 livello.

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per questi motivi,

#### **SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale, voglia annullare in parte qua gli atti in epigrafe per quanto di interesse di parte ricorrente, anche con eventuale rivalutazione dei servizi svolti dalla stessa ai fini di una differente collocazione in graduatoria e assumendo le ulteriori statuizioni che riterrà più opportune.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è

dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 23 maggio 2020

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti